

N. 12949 di prot.

COPIA

- Immediatamente eseguibile: S

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 59 DEL 30-11-15**

*Sessione Straordinaria                      seduta Pubblica                      di Prima convocazione*

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE.**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	P:pres. A:ass.	Cognome e Nome	P:pres. A:ass.
TURATO MARCO	P	MENEGON MONIA	A
BARATTO RAFFAELE	P	BORDIN ANNALISA	P
STANGHELLINI DORIANO	P	FASTRO LUCIANA	P
PEROZZO MARIA	P	PERON SANDRA	P
MORETTO SABRINA	P	BONETTO ALESSIA	A
GROTTO LUCIANO	P	CONTE FRANCESCO	P
MAGGIO FABIO	P		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DELLA GIACOMA DR. UGO.

Il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri:

MAGGIO FABIO  
BORDIN ANNALISA  
CONTE FRANCESCO

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì,

15.11.2015

IL MESSO COMUNALE  
F.to Antonio Suman

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:
  - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
  - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
  - tutela della concorrenza e del mercato.
- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di realizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di realizzazione":
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di realizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte di conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

**Evidenziato che** il Comune di Pederobba partecipa attualmente e direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1) Schievenin Alto Trevigiano srl con la quota del 1,116%;

- 2) Alto Trevigiano Servizi con la quota del 1,714%;
- 3) ASCO Holding S.p.a. con la quota dello 2,20%;
- 4) CONSORZIO AZIENDA TREVISO 3 con una quota del 3,67%, il quale detiene il 40% della società Contarina SpA;
- 5) G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. con una quota dello 1,359%

Che il Comune di Pederobba fa parte del Consorzio BIM Piave, del Consorzio La Fornace di Asolo, della Fondazione la Fornace di Asolo e dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Venero Orientale, l'adesione agli Enti sopra indicati non è oggetto del presente Piano.

**Visto** il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" e relazione tecnica;

Ritenuto di adottare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica.

**Dato atto** che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione dei pareri espressi nel presente atto;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 239 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegato alla presente deliberazione;

Dopo breve discussione nel corso della quale:

**Il Sindaco** prende la parola per precisare quanto segue: "Si tratta dell'ordine del giorno che avevamo rinviato la volta scorsa perchè mancava il parere del revisore del Conto";

**Il Consigliere Fabio Maggio:** "Dobbiamo semplicemente prendere atto del piano con le annotazioni che ha fatto il Revisore, io le darei per lette considerato che le avete già viste, altrimenti procediamo con la lettura";

**Il Consigliere Fastro Luciana:** "No va benissimo possiamo darle per lette, visto che ci sono arrivate per iscritto e abbiamo avuto modo di vedere nei documenti che il piano è stato integrato con le partecipate indirette e fa un po' sorridere anche la', se mi permettete la battuta, questa volta il parere del revisore addirittura ci dà anche le attenzioni da avere nella partecipazione di alcune di queste società che non aveva citato nel precedente parere tra l'altro".

**Il Consigliere Fabio Maggio:** "Non sia mai che non sia preciso".

**Il Consigliere Fastro Luciana:** "Assolutamente no e noi apprezziamo la sua precisione che ci fa sicuramente lavorare bene".

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti**

### DELIBERA

- 1) Di adottare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, e relazione tecnica allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre:
  - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese, constatata l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 135, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Comune di Pederobba**

**Provincia di Treviso**

**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate e relativa Relazione tecnica  
(articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014)**

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 59 del 30.11.2015)

## I- Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"* definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare "alla lettera" al comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 delle legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa" le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolate delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co.563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società delle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale, sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenza di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacale ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co.566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co.567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllati e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dell'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllata non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2016 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di

conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II - Le partecipazioni del Comune di Pederobba

### 1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di PEDEROBBA partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società ASCO HOLDING S.P.A. con quota dello 2,20%
2. Società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. con quota dello 1,116%
3. Società CONSORZIO AZIENDA INERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE con quota del 3,67%
4. Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI con quota del 1,714%
5. Società G.A.L. dell'alta marca trevigiana società consortile a responsabilità limitata con quota dello 1,359%

Il comune di PEDEROBBA partecipa inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding che detiene una quota del 65%;
6. Società Veneto Banca Holding S.C.P.A. tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota di 0,029%;
7. Vivereacqua s.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl che detiene una quota dell'11,50%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota indiretta in Ascopiave Spa, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

Relativamente alle partecipazioni indirette si fa riferimento alle società partecipate di primo livello.

### 2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza si precisa che il Comune di Pederobba fa parte del Consorzio BIM Piave, del Consorzio La Fornace di Asolo, della Fondazione La Fornace di Asolo e dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

L'adesione degli enti sopra indicati non è oggetto del presente Piano.

### III - Il Piano operativo di razionalizzazione e Relazione tecnica

#### 1. ASCO HOLDING S.p.A. (partecipata diretta)

La Società Asco Holding Spa è di proprietà del Comune al 2,20%.

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;
- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accertata, servizi di incasso e pagamento, ecc...);
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:

- a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;
- b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione dei servizi di pagamento e di intermediazione in cambio e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385)

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

La società trae origine dal "Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave" (o Consorzio BiM) istituito, in forza di quanto stabilito dalla Legge n. 959/1953, il 3 ottobre 1956 tra i 34 comuni rivieraschi del Piave, al fine di gestire il riversamento dei sovra canoni versati dalla società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino imbrifero del Piave.

La legge e lo statuto del consorzio prevedono che gli importi rinvenienti da tali sovra canoni dovessero essere destinati ad attività volte a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non fossero di competenza dello Stato.

Alla fine degli anni '60 il Consorzio decise di concentrare la propria attività nella metanizzazione del territorio trevigiano, iniziando la costruzione di una rete di distribuzione. L'opera di metanizzazione interessò sia i 34 comuni soci del Consorzio BiM sia 58 comuni limitrofi, che avevano stipulato a tal fine con il Consorzio BiM delle apposite convenzioni.

L'allaccio della rete di distribuzione locale alla condotta primaria nel primo comune avvenne nel 1971 e, nei vent'anni successivi, il Consorzio BiM realizzò la metanizzazione di tutti i Comuni consorziati e dei Comuni convenzionati. Il Consorzio, perseguendo scopi di interesse generale, portava la metanizzazione anche in quelle numerose aree della Provincia ove, in ragione delle relativamente modesta densità abitativa non sarebbe stato immediatamente conveniente.

A partire dagli anni ottanta, la progressiva estensione della rete di distribuzione del gas rese necessaria l'adozione di un nuovo modello organizzativo, più adeguato alle esigenze di un'attività di tipo industriale e nel 1981 il Consorzio BiM affidò la parte manutentiva e gestionale del servizio di distribuzione del gas alla Società di Gestione Servizi Comunali S.r.l., (SO.GE.S.CO. S.r.l.) una società di nuova costituzione controllata dallo stesso Consorzio BiM.

A metà degli anni novanta, a seguito di un mutato quadro normativo, le attività e i servizi di natura economico - imprenditoriale svolti dal Consorzio BiM furono trasferiti a un nuovo soggetto avente la forma dell'azienda speciale consortile. A tale nuovo soggetto fu attribuita una dotazione patrimoniale costituita dalle reti, dagli impianti e dai rapporti relativi alla gestione delle reti di distribuzione facenti capo al Consorzio BiM, nonché da tutto il personale e dalle attività di SO.GE.S.CO. S.r.l. nel giugno del 1996, a seguito di un ulteriore cambiamento del quadro regolamentare, le attività di Consorzio BiM e di SO.GE.S.CO. S.r.l. vennero trasferite ad una nuova società Azienda Speciale Consortile del Piave (A.S.CO. Piave), le cui quote di partecipazione furono egualmente suddivise tra i 34 comuni originariamente riuniti nel Consorzio BiM.

Tra il 1996 ed il 2001, entrarono a far parte della compagnia consortile di A.S.CO. Piave anche i 58 Comuni in precedenza solo convenzionati ai quali venne attribuita una quota del capitale dell'Azienda Speciale proporzionale al valore della rete di distribuzione apportata. A tali comuni si aggiunse nel 2001 il Comune di Castelfranco Veneto, che conferì la propria rete di distribuzione ad A.S.CO. Piave, ampliando la compagine sociale fino a comprendere gli attuali 92 comuni (i Comuni di Quero e Vas si sono uniti in un unico comune Quero-Vas).

Successivamente, il Gruppo acquisì concessioni per l'attività di distribuzione del gas in ulteriori 64 comuni, ampliando la rete di distribuzione.

Nel maggio del 2000 veniva avviato il processo di liberalizzazione del mercato del gas mediante il D. Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della Direttiva 98/30/CE. Le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 164/2000 con riferimento alle attività di distribuzione e vendita gas, possono essere così sintetizzate:

- I) le aziende degli enti locali che gestiscono il servizio di distribuzione del gas dovevano essere trasformate in società per azioni entro il 2003;
- II) l'attività di distribuzione e l'attività di vendita devono essere svolte tramite società separate;
- III) l'attività di distribuzione costituisce servizio pubblico e poteva essere affidata in concessione per un periodo non superiore a 12 anni a soggetti selezionati con gara dagli enti locali;
- IV) l'attività di vendita veniva completamente liberalizzata a partire dall'1.1.2003 e poteva essere svolta da soggetti autorizzati dal Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato.

Per effetto di tali cambiamenti normativi, a partire dal 2003 iniziava il processo di riorganizzazione del gruppo, volto tra l'altro a realizzare la separazione societaria dell'attività di vendita del gas da quella di distribuzione, che si concludeva nel 2005, con l'assunzione da parte dell'allora Ascopiave delle funzioni di holding (l'attuale Asco Holding S.p.A.) con il contestuale conferimento della sua intera azienda e di alcune delle partecipazioni da essa detenute in Ascogas, una società di nuova costituzione che fu successivamente trasformata in società per azioni e assunse la denominazione Ascopiave S.p.A (l'attuale società quotata in borsa).

Dal 2006 Ascopiave è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., nel segmento "star".

La società è a totale partecipazione pubblica. I soci di Asco Holding S.p.A. sono i seguenti 92 Comuni: Alano di Piave (BL), Cornuda (TV), Moriago della Battaglia (TV), Salgareda (TV), Altivole (TV), Crespano del Grappa (TV), Motta di Livenza (TV), San Biagio di Callalta (TV), Arcade (TV), Crocetta del Montello (TV), Nervesa della Battaglia (TV), San Fior (TV), Asolo (TV), Farra di Soligo (TV),

Ormelle (TV), San Pietro di Feletto (TV), Borso del Grappa (TV), Follina (TV), Orsago (TV), San Polo di Piave (TV), Breda di Piave (TV), Fontanelle (TV), Paderno del Grappa (TV), San Vendemmiano (TV), Caerano di San Marco (TV), Fonte (TV), Paese (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Cappella Maggiore (TV), Fossalta di Piave (TV), Pasiano di Pordenone (PN), Santa Lucia di Piave (TV), Carbonera (TV), Fregona (TV), Pederobba (TV), Sarmede (TV), Casier (TV), Giavera del Montello (TV), Pieve di Soligo (TV), Segusino (TV), Castelcucco (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Ponte di Piave (TV), Sernaglia della Battaglia (TV), Castelfranco Veneto (TV), Gorgo al Monticano (TV), Portobuffolè (TV), Spresiano (TV), Cavaso del Tomba (TV), Istrana (TV), Possagno (TV), Susegana (TV), Ceggia (VE), Mansuè (TV), Povegliano (TV), Tarzo (TV), Cessalto (TV), Mareno di Piave (TV), Pravidomini (PN), Torre di Mosto (VE), Chiamano (TV), Maser (TV), Preganziol (TV), Trevignano (TV), Chions (PN), Maserada sul Piave (TV), Quero Vas (BL), Valdobbiadene (TV), Cimadolmo (TV), Meduna di Livenza (TV), Quinto di Treviso (TV), Vazzola (TV), Cison di Valmarino (TV), Meolo (VE), Refrontolo (TV), Vidor (TV), Codognè (TV), Miane (TV), Resana (TV), Villorba (TV), Colle Umberto (TV), Monastier di Treviso (TV), Revine Lago (TV), Vittorio Veneto (TV), Conegliano (TV), Monfumo (TV), Riese Pio X° (TV), Volpago del Montello (TV), Cordignano (TV), Morgano (TV), Roncade (TV), Zenson di Piave (TV).

Il capitale sociale è pari ad € 140.000.000, il patrimonio netto al 31.12.2014 è pari ad € 243.582.561

La società negli ultimi cinque anni ha sempre distribuito dividendi, anche nell'unico esercizio conclusosi in perdita (2011).

Si riportano i risultati degli ultimi cinque esercizi:

esercizio 2010 risultato € 14.031.835

esercizio 2011 risultato € -10.115.889

esercizio 2012 risultato € 14.297.067

esercizio 2013 risultato € 17.419.429

esercizio 2014 risultato € 24.463.829

## **STRUTTURA DEL GRUPPO**

Asco Holding S.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

### **ASCO TLC S.p.A.**

percentuale detenuta 91,00

risultato anno 2014 € 1.335.446

### **ASCOPIAVE S.p.A.**

percentuale detenuta 61,56

risultato anno 2013 € 43.628.329,00

### **RIJEKA UNA INVEST S.R.L. in liquidazione**

percentuale detenuta 65,00

risultato anno 2014 -€ 3.643,00

### **SEVEN CENTER S.R.L.**

percentuale detenuta 85,00

risultato anno 2014 € 4.001,00

### **BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.**

percentuale detenuta 10,00

risultato anno 2014 € 328.725,00

### **VENETO BANCA S.C.P.A.**

percentuale detenuta 0,029

risultato anno 2014 -€ 919.000,00

Il Gruppo Asco Holding si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, sul mantenimento dei livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'ambiente e delle istanze sociali per valorizzare il contesto in cui si opera.

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto.

In tal senso Asco Holding persegue una strategia di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il core business e dal miglioramento dei processi operativi.

## MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

*L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci.*

*La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli.*

*Essa non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti, ma anzi un'importante fonte di ricavo, tramite la distribuzione di dividendi, che, negli ultimi cinque anni, non sono mai mancati.*

*La società non ha dipendenti diretti. Il Consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto dai cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge n. 296/2006.*

*La funzione delle Società non potrebbe essere scelta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli Comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.*

*La distribuzione delle azioni di Ascopiave S.p.a. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata.*

*La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole.*

*L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., la conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora controllata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.*

*Dalla partecipazione in Asco Holding S.p.a. non derivano costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi.*

*Il comune di Pederobba intende comunque promuovere interventi da parte di Asco Holding S.p.a. finalizzati a monitorare ed eventualmente liquidare le proprie società partecipate per le quali persistano situazioni di perdita.*

*Si ritiene pertanto strategica e profittevole la partecipazione in detta società, non sussistendo motivazioni giuridiche ed economiche per dismettere quote azionarie.*

*Il piano di razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette ossia le partecipazioni della stessa Asco Holding S.p.a. La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave S.p.A. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui a presente piano.*

*Il Comune di Pederobba provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:*

*- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;*

*- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;*

### **1 A - ASCOPIAVE S.P.A. (partecipata indiretta)**

Il Comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave Spa tramite Asco Holding Spa.

Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,562%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.

I titoli azionari di Ascopiave Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Ascopiave Spa in punto di diritto è una "partecipazione societaria", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Ascopiave Sa del comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

### **1 B - ASCO TLC S.p.A. (partecipata indiretta)**

Il Comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile.

Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 91%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Tlc Spa, in data 13 febbraio 2014, ha approvato il piano industriale per il periodo 2014-2016. Nel piano sono riflessi i nuovi equilibri di redditività raggiunti dalla Società nel 2013, previsti in consolidamenti nei successivi esercizi.

"L'investimento permetterà ad Asco Tlc, oltre all'ampliamento della capacità in un contesto tecnologico completamente innovato, di prestare nuovi servizi ad alto valore aggiunto (es. data security) alla propria clientela". Ulteriori interventi di investimenti riguarderanno poi la rete in fibra ottica.

Visto anche il risultato positivo d'esercizio 2014 è possibile considerare Asco Tlc Spa una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Visto anche il risultato positivo d'esercizio 2014 è possibile considerare Asco Tlc Spa una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione.*

*Il Comune di Pederobba provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per il 2015 in particolare:*

*- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;*

*- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.*

### **1 C - BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. (partecipata indiretta)**

Il comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie Srl tramite Asco Holding Spa.

La società è stata costituita il 24 novembre 2005.

La Società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%.

Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Visto il trend dei risultati positivi di esercizio degli ultimi tre anni è possibile considerare la Bim Piave Nuove Energie Srl una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione indiretta.*

*Il Comune di Pederobba provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:*

*- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono al 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;*

*- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.*

### **1 D - SEVEN CENTER S.r.l. (partecipata indiretta)**

Il Comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa.

La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2014 l'utile dell'esercizio ammonta a euro 4.001,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.321.691,00.

Asco Holding opera a mezzo delle società Seven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Il Comune di Pederobba provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:*

*- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono al 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;*

*- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.*

### **1 E - RIJEKA UNA INVEST S.r.l. in liquidazione (partecipata indiretta)**

Il Comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest Srl tramite Asco Holding Spa.

Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%.

E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.

In data 23/07/2014 la società è stata posta in liquidazione

Al 31 dicembre 2014 la perdita dell'esercizio ammonta ad Euro 3.643,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro -39.273,00.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*La società è attualmente in liquidazione. Nel corso dell'anno 2015 si auspica lo scioglimento della Rijeka Una Invest Srl. Si provvederà a monitorare l'andamento delle fasi di liquidazione e conseguenze della stessa sulla partecipazione.*

#### **1 F - VENETO BANCA HOLDING S.c.p.A. (partecipata indiretta)**

Il Comune di Pederobba detiene una partecipazione indiretta in Vento Banca Holding S.c.p.A.

La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,029%

Nel 2014 la società ha patito una perdita pari ad Euro 919.000.000. Le perdite sono principalmente dovute all'accantonamento del rischio mancati incassi su prestiti erogati, frutto del deterioramento del quadro economico di riferimento e della svalutazione di asset partecipativi acquisiti in precedenza all'esplosione della crisi finanziaria.

Nel triennio 2012-2014 la partecipata ha accumulato perdite per complessivi euro 1.187.528.257.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*E' intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti ad Asco Holding in merito alla partecipazione in Veneto Banca Holding S.c.p.A..*

#### **2. ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. (partecipata diretta)**

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl è di proprietà del Comune al 1,714%.

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente il Comune di Pederobba con delibera di C.C. n. 54 del 30.09.2008 ha approvato il "Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl" e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria".

In base allo statuto la società ha per oggetto "L'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e ss.mm. e ii. ...."

L'art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, inoltre, da parte dell'Autorità d'ambito l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

La Società è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*L'attività svolta dalla società, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".*

*I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

*La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).*

L'analisi però dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015", evidenzia come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT - Schievenin Alto Trevigiano srl - per cui **si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con la predetta società ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.**

In riferimento al piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), si prende atto di quanto già comunicato dalla Società Alto Trevigiano Servizi, prot. n. 9467 del 25.03.2015 che informa di aver adeguato dal 01.01.2015 il costo dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

## **2 A - VIVERACQUA S.C.A.R.L. (partecipata indiretta)**

Viveracqua è un progetto di stabile collaborazione tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto.

E' un società partecipata oltre che da Alto Trevigiano Servizi srl dalle seguenti società:

Acque Veronesi s.c.a.r.l., Veritas S.p.A., Etra S.p.A., Acque Vicentine S.p.A., Polesine Acque S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A., Bim Gestione Servizi Pubblici, ASI S.p.A., AGS S.p.A., Acque del Chiampo S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A..

ATS è entrato nella società a dicembre 2014 con una quota dell'11,50% pari ad € 11.208,00 del capitale sociale.

La società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie tra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La società, quindi non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del c.c. ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con i criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata.

## **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

Come comunicato da Alto Trevigiano Servizi srl con nota prot. n. 9467 del 25/03/2015 Viveracqua s.c.a.r.l. non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dai comuni, rispetto alla società idrica Alto Trevigiano Servizi s.r.l., svolgendo in particolar modo la funzione di centrale di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specificità ed autonomia dallo stesso legislatore.

*L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 244 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.*

*Si prende inoltre atto, riguardo ai risparmi da conseguire, che i Componenti del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c.a.r.l. non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.*

## **2 B - FELTRENERGIA**

*Trattasi di un consorzio e quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190*

### **3. SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l. (partecipata diretta)**

Il Consorzio Alto Trevigiano Srl dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestore srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

*Attualmente, in base allo statuto "la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione... .."*

La società Società Alto Trevigiano Srl è di proprietà del comune di 1,116%.

L'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della legge 190/2014 evidenzia diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

- lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS - Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;
- lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

#### **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria 2008".*

*Ma, per quanto sopra, si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con ATS srl ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione fra le due società.*

*In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione di costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lettera e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui "risparmi da conseguire".*

### **4. SOCIETA' GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA (partecipata diretta)**

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Alta Marca Trevigiana si è costituito in forma societaria in data 19 febbraio 2008 e vede rappresentata nella propria compagine sociale 51 soci pubblici e privati, tra cui la Provincia di Treviso, la Camera di Commercio di Treviso, le due Comunità Montane del Grappa e delle Prealpi Trevigiane, oltre a 28 Comuni dell'Altamarca Trevigiana, quattro istituti bancari ed una ampia rappresentatività del mondo produttivo con la presenza della quasi totalità delle associazioni di categoria del settore primario, di alcune eccellenze agroalimentari tipiche del territorio e del volontariato.

Il GAL si propone, oltre all'attuazione del proprio PSL di diventare una vera e propria Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo. Ciò in attuazione dell'art. 4 dello Statuto del GAL che fissa oggetto e scopi del GAL, di seguito riportato:

*"La società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privato:*

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta collaborazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quello dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali, ove esistenti, delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. n. 35/2001

Si tratta di una società consortile mista a prevalente capitale privato (51.46% del capitale sociale) a responsabilità limitata - organismo pubblico privato previsto da un regolamento comunitario - che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio territorio rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

## **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'attuale Statuto del GAL Alta Marca prevede il termine della società al 31.12.2015. Come comunicato dall'Ente con nota prot. n. 44/15 del 4 marzo 2015 sulle prospettive future di partecipazione dell'ente al nuovo Gal a valere sul PSR Veneto 2014-2020, il Gal Alta Marca ha la possibilità di ricandidarsi con un ambito territoriale corrispondente per la quasi totalità a quello attuale. Qualora i soci ritengano di avanzare la candidatura utilizzando l'attuale società consortile si potrà procedere con delibera di Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. In tali ipotesi gli enti soci che intendono continuare a far parte della compagine societaria del GAL dovranno assumere una delibera di approvazione delle modifiche statutarie e di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27 delle L. n. 244/2007 per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie.

In tale sede si valuterà l'opportunità di continuare a far parte della compagine societaria.

## **5. CONSORZIO INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE (partecipata diretta)**

Il Comune di Pederobba fa parte del Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785.

La Legge Regionale n. 52/2012 prevede l'obbligatoria costituzione, da parte degli enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, Legge Regionale 31.12.2012 n. 52). Approvazione degli atti e dei documenti costitutivi, che di seguito integralmente si richiama e si riporta nel suo dispositivo:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il percorso descritto in premessa relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" (oltre alla frase di pay off "Consiglio di Bacino di Treviso") mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzi Primula e Treviso Tre ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012;
- 3) di approvare e fare propri il Piano di ricognizione redatto dal Commissario consortile e la Relazione a firma del Direttore, allegati al presente atto alla lett. "A", dai quali risulta, rispettivamente, il complesso dei rapporti idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino e la convenzione della sua costituzione mediante l'integrazione dei Consorzi Primula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012;
- 4) di prendere atto del Piano di ricognizione redatto dal Commissario del Consorzio Priula (ns. protocollo n. 3/t3 del 08.01.2015) del quale risulta il complesso dei rapporti facenti capo a tale Consorzio ed idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino;
- 5) di approvare la "Convenzione e Statuto" allegata al presente atto alla lett. "E", come modificata ed integrata dagli emendamenti agli articoli 9, comma 2 lettera a) e 19, comma 4 e 5 riportati in premessa, da approvarsi e sottoscrivere da parte di ciascun Comune consorziato ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 5 e 4, comma 1, della legge regionale n. 52/2012, dando mandato al Comune di Trevignano nella persona del Vice Sindaco Ing. Franco Bonesso di assumere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 5 della convenzione medesima;

- 6) di prendere atto e far proprio il Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre predisposto dagli organi amministrativi dei Consorzi, allegato al presente atto alla lettera "C", riservandosi - fatto salvo quanto previsto al punto successivo - di approvarlo ai fini della formale costituzione del Consiglio di bacino "PRIULA";
- 7) di richiedere al Consiglio di Amministrazione di adeguare lo Statuto accluso al Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre (allegato "C") al testo della "Convenzione e Statuto" come approvata con la presente deliberazione (allegato "E");
- 8) di rinviare l'approvazione del regolamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo e delle altre attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell' in house provider Contarina spa allegato al presente atto alla lettera "D" alla costituzione del nuovo ente di bacino;
- 9) di incaricare i competenti organi e uffici di questo Consorzio di porre in essere tutto quanto necessario ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso l'invio di essa ai Comuni affinché approvino a loro volta la costituzione del Consiglio di Bacino per integrazione dei Consorzi Primula e TV3 ed in particolare il progetto di integrazione, nonché la relazione dell'esperto relativa ai rapporti di cambio ed ancora la Convenzione e Statuto, autorizzando fin d'ora l'inserimento di eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero pervenire dal notaio al momento della formalizzazione degli atti;
- 10) di riservarsi di deliberare la formale costituzione del Consiglio di Bacino "PRIULA" per integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012, una volta intervenute le deliberazioni dei Consigli al precedente punto 5;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, già confermato ai sensi dell'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 25 del 18.12.2012 e dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 23 del 18.12.2013, nonché con decreto del Commissario del Consorzio Priula n. 23 del 18.12.2013 e del Commissario del Consorzio Treviso Tre n. 24 del 18.12.2013.

Una delibera di pari oggetto e di contenuto omologo a quella sopra riportata è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015.

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili approvano dunque la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 52/2012 che così recita:

*«La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipati. I consigli di bacino risultati da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento»*

Con propria deliberazione n. 3 in data 26.02.2015 il Consiglio comunale di Pederobba ha deliberato: *"di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre, ai sensi dell'art. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012"*

## **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

Si ritiene che la costituzione del citato "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" vada già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

Si prende atto di quanto comunicato con nota congiunta il Consorzio Priula e il Consorzio TV3, prot. n. 706 PR - 385T3, con la quale informano che hanno provveduto alla riduzione dei compensi degli amministratori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 e che i Consorzi provvederanno a formalizzare gli indirizzi in merito al contenimento delle spese su personale e incarichi, ai sensi dell'art. 18, c. 2 bis del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. Pertanto si invita il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, direttamente partecipato da questo comune, a produrre una relazione sulle misure adottate.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento.

#### 5.A - CONTARINA S.p.A. (partecipata indiretta)

Si tratta di una società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3. E' interamente pubblica, coordinata dai Consorzi, che ne detengono la priorità con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio TvTre 40%. Si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, all'interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

Contarina e i Consorzi si trovano da anni ai vertici europei in termini di raccolta differenziata e sono un esempio di realtà pubblica all'avanguardia dei servizi e nei risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce servizi di qualità come:

- gestione dei rifiuti urbani e speciali
- gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni
- gestione dei servizi cimiteriali
- gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici
- gestione dei servizi informativi territoriali
- videosorveglianza
- consulenza nella gestione dei rifiuti

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2004, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta.

#### MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

*Si prende atto di quanto comunicato con nota congiunta del Consorzio Priula e il Consorzio TV3, prot. n. 706 PR - 385T3, con la quale informano che hanno provveduto alla riduzione dei compensi degli amministratori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 e che i Consorzi provvederanno a formalizzare gli indirizzi in merito al contenimento delle spese su personale e incarichi, ai sensi dell'art. 18, c. 2 bis del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.*

*Pertanto si invita il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, direttamente partecipato da questo comune, a produrre una relazione sulle misure adottate.*

## COMUNE DI PEDEROBBA (TV)

### Revisore dei Conti

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21/11/2015 avente ad oggetto:

#### "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE"

Il Revisore unico dei Conti esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 21/11/2015 di cui all'oggetto,

considerato

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi da 611 a 614 della Legge 190/2014 anche le amministrazioni locali devono avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute in modo da ottenere la riduzione delle stesse entro il 31 Dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*;
- che con proprio parere del 28/10/2015, il Revisore ha espresso parere non favorevole sulla analoga proposta di deliberazione di Consiglio comunale, portante n. 61 e data del 23/10/2015, data l'incompletezza dall'analisi sulle partecipazioni dirette ed indirette possedute;

rilevato

- che il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 Marzo 2015 e che già con propria nota istruttoria del 30 Luglio 2015 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto ha chiesto chiarimenti sulla mancata trasmissione alla Corte del documento medesimo;
- che il piano di razionalizzazione e la relazione tecnica individuano le partecipazioni dirette ed indirette detenute indicando le ragioni per il loro mantenimento ovvero per la loro fusione con altri organismi societari e gli elementi di risparmio sui costi di funzionamento da attuare;
- che stante il termine posto al 31 Dicembre 2015 dal comma 611 dell'art.1 della L.190/2014 oramai prossimo, è indispensabile implementare con rapidità le indicazioni espresse nel piano di razionalizzazione, anche in considerazione dell'obbligo in scadenza il 31 Marzo 2016 di rendicontazione dei risultati conseguiti alla Corte dei Conti, risultati da pubblicare anche sul sito internet dell'ente locale, ai sensi del comma 612 della legge citata;

raccomandato


- il costante monitoraggio delle gestioni degli enti partecipati, eventualmente anche mediante la costituzione di una unità di governance comunale a tale scopo istituita e dedicata, attraverso la partecipazione alle assemblee dei soci, richiedendo periodicamente report conoscitivi dei risultati delle attività svolte e di quelle che si intendono intraprendere, e la proposizione nelle sedi deputate di azioni correttive o migliorative ove se ne ravvisi la necessità;
- il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ove applicabili agli enti partecipati;
- il controllo dei contratti di servizio, ove presenti, il raggiungimento degli obiettivi eventualmente assegnati e la qualità dei servizi erogati da tali organismi;
- la tempestiva individuazione e segnalazione di circostanze che possano influire negativamente sui bilanci dell'ente locale e/o sul valore del proprio patrimonio e la conseguente adozione di ogni misura cautelativa per evitare il prodursi del fatto negativo o per contenerne il più possibile la portata;
- che per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.a. si presti particolare attenzione allo stato della società e all'evolversi della situazione di difficoltà assumendo tutte le informazioni necessarie anche valutando l'opportunità di adottare misure prudenziali a tutela dei conti dell'ente locale, quali accantonamenti a fondi rischi ove si stimasse una implicazione dei conti del Comune;
- che per quanto riguarda le due società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., il Comune di Pederobba agisca nelle sedi deputate affinché si giunga in tempi rapidi, come lo stesso Comune enuncia nel piano di razionalizzazione, ad una eliminazione della duplicazione delle funzioni ed alla eliminazione degli organismi non conformi a quanto previsto dal comma 611 della legge 190/2014;
- che vengano assunte informazioni circa i tempi e gli effetti della conclusione delle procedure di liquidazione degli organismi che si trovano in questa fase della loro vita;

tutto ciò considerato, rilevato e ribadendo ulteriormente le raccomandazioni dianzi esposte, il Revisore dei Conti prende atto del completamento dell'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Pederobba in osservanza della disposizione di cui al comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014 e per questo esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il documento dovrà ora essere trasmesso alla Corte dei Conti del Veneto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pederobba.

30 Novembre 2015

Il Revisore dei Conti

Dott. Roberto Bertagnin



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DELLA GIACOMA DR. UGO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pederobba, li 15/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li \_\_\_\_\_

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pederobba, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO